

IL DIRETTORE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  
**PAOLO FERRECCHI**

Ai Comuni Beneficiari dei contributi  
Loro Sedi  
**INVIATO TRAMITE PEC**

OGGETTO: Programma di recupero e razionalizzazione di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica. Circolare per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto interministeriale del 16 marzo 2015.

## PREMESSE

In attuazione delle normativa statale di riferimento:

- D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che ha promosso un Programma di recupero degli immobili ed alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei Comuni e degli ex istituti autonomi per le case popolari.
- Decreto Interministeriale n. 97 del 16 marzo 2015 che ha approvati i criteri per la formulazione del programma individuando all'art. 2, comma 1, due linee di intervento:
  - lettera a) per interventi di non rilevante entità finalizzati a rendere prontamente disponibili alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento, dove per non rilevante entità si intendono gli interventi di importo inferiore a 15.000 euro per alloggio;
  - lettera b) interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria da attuare mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento: efficientamento energetico degli edifici, messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili, rimozione di manufatti e componenti edilizi con presenza di materiali nocivi e pericolosi, superamento delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell'organismo abitativo e su quelle di pertinenza, frazionamenti ed accorpamenti, anche con rinnovo e sostituzione di parti strutturali degli edifici. La realizzazione degli interventi è ammissibile nel limite massimo di 50.000 euro per alloggio.

la Giunta regionale ha dato attuazione al programma con i seguenti atti deliberativi:

Viale Aldo Moro 30  
40127 Bologna

tel 051.527.3711- 6065  
fax 051.527.3450

Email: [dgterritorioambiente@regione.emilia-romagna.it](mailto:dgterritorioambiente@regione.emilia-romagna.it)

Email certificata:

[www.regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it)

- **G.R. n. 873 del 06 luglio 2015** “Criteri e modalità per la realizzazione di un programma di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Riparto delle risorse assegnate dal D.I. 16/03/2015”;
- **G.R. n. 1297 del 14 settembre 2015** “Programma di recupero di alloggi ed immobili di edilizia residenziale pubblica di cui al decreto interministeriale 16/03/2015. approvazione degli elenchi degli interventi ammissibili ai finanziamenti”
- **GR 2299 del 28/12/2015 e GR n. 68 del 25/01/2016** – pubblicate sul BURERT n. 51 del 29/02/2016 - con le quali si sono concessi ai Comuni i contributi per la realizzazione degli interventi lettera a);
- **GR 299 del 7/03/2016** – pubblicata sul BURERT n. 79 del 23/03/2016 - con la quale si sono concessi ai Comuni i contributi per la realizzazione degli interventi lettera b) ed inoltre è stato stabilito, ai sensi dell’art. 9 del Decreto Mit 9908/2015, che gli interventi della lettera a) e lettera b) ammessi a finanziamento nell’ambito del programma ex art. 4 del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 80/2014 sono soggetti agli adempimenti previsti dalla Decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione dell’art. 106, paragrafo 2, del trattato sul finanziamento dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG).

Appare utile fornire, con la presente circolare, chiarimenti, indicazioni, elementi interpretativi, modelli, al fine di assicurare una maggiore certezza e uniformità applicativa in merito all’attuazione del programma ed in particolare relativamente alla trasmissione della documentazione necessaria per la liquidazione dei finanziamenti, al SIEG, alla conservazione della documentazione, ai controlli ed al monitoraggio degli stessi.

## **TIPOLOGIE DI INTERVENTI**

Il programma di interventi, così come individuati dalla DGR 873/2015, è articolato in due linee di finanziamento:

### **Tipo A (di cui all’ art. 2, comma 1 lettera a), del D.I. 16/03/2105)**

“Interventi di non rilevante entità finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione ed efficientamento”.

Questi interventi sono finanziabili con un contributo da un limite minimo di euro 4.000 ad un massimo di euro 15.000 per alloggio.

### **Tipo B (di cui all’art. 2, comma 1 lettera b), del D.I. 16/03/2105)**

“Interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria...”

Questi interventi sono finanziabili con un contributo massimo di euro 50.000 per ciascun alloggio.

## **TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Le tempistiche per l’attuazione delle due linee di intervento sono le seguenti:

### **Tipo A (di cui all’ art. 2, comma 1 lettera a), del D.I. 16/03/2105)**



Gli interventi di cui all'allegato "A" della DGR 2299/2015 e allegato 1 della DGR 68/2016 pubblicate sul BURERT n. 51 del 29/02/2016 i lavori dovranno avere termine entro il **29/04/2016**.

Si evidenzia che gli interventi non possono, in alcun caso, avere avuto inizio in data antecedente il 13/11/2015.

**Tipo B (di cui all'art. 2, comma 1 lettera b), del D.I. 16/03/2105)**

Gli interventi di cui all'allegato 1 della delibera b, 299/216, pubblicata su BURERT n. 79 del 23/03/2016 devono essere avviati entro il **22/03/2017**.

**DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

I Comuni e/o ACER per richiedere la liquidazione del contributo devono presentare, ad integrazione della documentazione prevista nell'allegato B alla delibera della G.R. n. 2299/2015 e nell'allegato 2 alla delibera della G.R. n. 299/2016, ai fini del rispetto della normativa europea in materia di SIEG, il PEF da redigere secondo il modulo fornito in allegato, come meglio specificato al paragrafo "INDICAZIONI, CHIARIMENTI IN MERITO ALLA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SIEG".

Tutti i moduli sono disponibili in formato editabile alla pagina web del sito istituzionale dedicata al "programma di recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" nella sezione dedicata alla modulistica <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/piano-casa-nazionale/programma-di-recupero-degli-alloggi-di-edilizia-residenziale-pubblica>.

**Tipo A (di cui all' art. 2, comma 1 lettera a), del D.I. 16/03/2105)**

Il contributo è erogato in soluzione unica a saldo ad avvenuta assegnazione degli alloggi.

Da trasmettere a saldo:

- Quadro economico ex ante (QE);
- Piano Economico Finanziario ex ante (PEF);
- Atto amministrativo di approvazione del QE iniziale e del PEF;
- Quadro economico ex post (QE);
- Piano Economico Finanziario ex post (PEF);
- Atto amministrativo di approvazione del QE e del PEF;
- Modulo delega alla riscossione

Il modulo delega alla riscossione va prodotto in unico esemplare per soggetto beneficiario.

**Tipo B (di cui all'art. 2, comma 1 lettera b), del D.I. 16/03/2105)**

**Richiesta primo acconto** (max 30% dell'importo del contributo concesso ad esecutività della delibera della G.R. n. 299/2016 ad avvenuta pubblicazione dello stesso a presentazione della documentazione prevista al fine di consentire ai Comuni beneficiari di provvedere al pagamento della eventuale richiesta di anticipazione dell'importo contrattuale dei lavori all'appaltatore, ex art. 140 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. ed al pagamento in tempo utile di ciascun SAL, ovvero nei 30 giorni previsti dalla normativa a decorrere dall'emissione del certificato di pagamento)

- Quadro economico 1° rata (QE 1° rata)
- Piano Economico Finanziario ex ante (PEF)



- Atto amministrativo di approvazione del QE 1° rata e del PEF ex ante e del Progetto Preliminare

**Richiesta secondo acconto** (max 50% dell'importo del contributo concesso al raggiungimento del 50% del costo complessivo dell'intervento appaltato)

- Quadro economico 2° rata (QE 2° rata)
- Piano Economico Finanziario ex ante aggiornato (PEF)
- Atto amministrativo di approvazione del QE 2° rata e del PEF ex ante aggiornamento

**Richiesta saldo** (20% dell'importo del contributo concesso alla conclusione dei lavori, della certificazione della spesa sostenuta e della assegnazione degli alloggi)

- Quadro economico (QE saldo)
- Piano Economico Finanziario ex post (PEF)
- Atto amministrativo di approvazione del QE saldo e del PEF ex post

Qualora il Comune/Acer richieda il contributo in soluzione unica dovrà trasmettere tutta la documentazione precedentemente indicata.

L'atto amministrativo di approvazione del/i QE e del/i PEF, da parte del beneficiario del contributo, deve recare l'esplicita dichiarazione che questi sono allegati allo stesso atto e che ne costituiscono parte integrale e sostanziale.

La trasmissione delle documentazioni debbono avvenire tramite:

- posta certificata (PEC) all'indirizzo [pru@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:pru@postacert.regione.emilia-romagna.it) (tutti i documenti dovranno essere prodotti in formato pdf firmato digitalmente dal sottoscrittore);

oppure

- posta raccomandata, al Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative – Viale Aldo Moro 30 – 40127 Bologna, firmate in originale dal sottoscrittore corredate di fotocopia della carta di identità dello stesso.

#### **INDICAZIONI, CHIARIMENTI IN MERITO ALLA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SIEG**

Con le precitate deliberazione, per quanto attiene al rispetto della precitata normativa europea in materia di aiuti di stato, nelle more delle determinazioni delle autorità centrali, in via sperimentale, si è ritenuto di prendere come riferimento per il presente programma il documento attualmente disponibile che le regioni hanno proposto alle autorità centrali recante "Linee guida per l'applicazione della decisione della commissione 2012/21/UE con allegato un modello PEF (Piano Economico Finanziario)" approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni in data 10/07/2014".

Il PEF costituisce pertanto una novità rispetto alle modalità finora seguite per la realizzazione degli interventi di edilizia sociale. Per assicurare una maggiore uniformità applicativa si fornisce il modello PEF



allegato alle linee guida precitate da utilizzare per gli interventi ammessi a finanziamento nell'ambito del presente programma.

Considerata la novità e complessità della normativa da applicare in merito a tale argomento si è ritenuto utile predisporre e fornire una nota sintetica "Cenni sul SIEG" allegata alla presente circolare, fermo restando che le linee guida della Conferenza dei Presidenti delle Regioni sono il documento ufficiale di riferimento.

## COMPILAZIONE DEL QE E DEL PEF

### Tipo A (di cui all' art. 2, comma 1 lettera a), del D.I. 16/03/2105)

In considerazione della specificità degli interventi lettera a) che riguardano opere di non rilevante entità finalizzate a rendere prontamente disponibili i singoli alloggi sfitti mediante lavori di manutenzione ed efficientamento, e dei tempi previsti per la realizzazione di detti interventi previsti in massimo 60 giorni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del contributo è possibile per ogni beneficiario predisporre un QE e un PEF per singolo intervento o un QE e un PEF cumulativo per gruppi di interventi. Il QE e il PEF cumulativo è ammesso per quegli interventi relativi alla stessa richiesta di saldo.

Trattandosi di finanziamenti concessi per il ripristino di singoli alloggi, ancorché siano rendicontabili a livello di PEF cumulativamente tra loro **non è ammessa la compensazione tra interventi** pur in capienza di finanziamento.

L'intervento verrà liquidato a consuntivo in una unica rata di saldo. Il saldo di ogni singolo intervento deve corrispondere alla somma delle spese sostenute per lavori e oneri per la sicurezza nonché delle spese tecniche.

Le spese afferenti lavori e oneri della sicurezza devono corrispondere ad un computo metrico estimativo, mentre quelle tecniche devono essere quelle effettivamente sostenute e in ogni caso non potranno eccedere il 12% dell'importo delle opere.

Il costo complessivo dell'intervento deve trovare puntuale corrispondenza con la documentazione delle spese sostenute (fatture quietanzate ovvero documentazione probante equivalente) ed essere corrispondente a quanto indicato nel PEF ex post.

Anche il PEF ex ante può riguardare tutti gli alloggi finanziati al medesimo beneficiario, sempre che gli stessi siano condotti a consuntivo in forma unitaria ovvero con gli stessi tempi.

### Tipo B (di cui all'art. 2, comma 1 lettera b), del D.I. 16/03/2105)

Per gli interventi della lettera b) che riguardano interventi di ripristino di alloggi/edifici e di manutenzione straordinaria è previsto che l'inizio dei lavori venga dato entro un anno dalla data del provvedimento di concessione del contributo da parte della Regione, e che i lavori vengano ultimati in conformità al cronoprogramma presentato.

Per questa tipologia di interventi ad ogni QE deve corrispondere un PEF. Questo significa che un intervento che riguarda più alloggi di un unico edificio o che sia relativo a parti comuni dello stesso avrà un unico QE con relativo PEF. Interventi che riguardano diversi fabbricati che si sviluppano con tempistiche differenti le une dalle altre dovranno essere trattati distintamente gli uni dagli altri con QE e PEF dedicati.

Non è ammessa la compensazione tra interventi pur in capienza di finanziamento.



Le spese afferenti lavori e oneri della sicurezza devono corrispondere ad un computo metrico estimativo, mentre quelle tecniche devono essere quelle effettivamente sostenute e in ogni caso non potranno eccedere il 12% dell'importo delle opere.

Il costo complessivo dell'intervento deve trovare puntuale corrispondenza con la documentazione delle spese sostenute (fatture quietanzate ovvero documentazione probante equivalente) ed essere corrispondente a quanto indicato nel PEF ex post.

### **Conservazione della documentazione**

La documentazione amministrativa e tecnica inerente la realizzazione di ogni singolo intervento e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute (fatture quietanzate ovvero documentazione probatoria equivalente) dovranno essere conservati in originale o copia autenticata presso i soggetti beneficiari dei finanziamenti ed essere messi a disposizione per ogni eventuale verifica, ispezione o controllo, compresi i controlli in loco da parte dei soggetti incaricati.

### **Sistema dei controlli e verifiche**

Gli interventi finanziati sono soggetti a verifiche disposte ed effettuate direttamente dal servizio regionale competente. Le verifiche regionali comprendono:

1. verifiche amministrative documentali: controlli effettuati sulla documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
2. verifiche in loco: controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Le verifiche verranno attuate con le modalità previste dalla delibera della GR n. 426/2012.

Sulla base delle risultanze delle verifiche, il competente settore assume le opportune decisioni e attiva le eventuali azioni correttive conseguenti.

Inoltre ai sensi dell'art. 7 del Decreto MIT 9908/2015 il Ministero competente può disporre verifiche in loco al fine di accertare l'effettivo avanzamento dei lavori dei singoli interventi finanziati per il tramite dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche competenti per territorio.

### **Monitoraggio e revoche**

Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi è disciplinato ai sensi di quanto disposto dagli artt. 5, 6 del decreto ministeriale n.9908 del 12/10/2015 e dalla circolare ministeriale n.10950 del 04/11/2105.

Il monitoraggio avviene attraverso l'apposito applicativo informatico predisposto dal ministero nel quale i soggetti accreditati devono inserire e costantemente aggiornare i dati richiesti. L'applicativo informatico è raggiungibile nel dominio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all'indirizzo:

<http://www.mit.gov.it/progetti/Applicativo-Polabit>.



I dati vengono monitorati, con riferimento al 30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre di ciascun anno, a partire dall'anno 2016.

Il Responsabile regionale del monitoraggio alle scadenze previste dal Ministero e di cui sopra, valida i dati contenuti nell'applicativo, senza alcuna ulteriore richiesta o sollecito agli enti rispetto alle informazioni presenti e li invia al Ministero tramite il medesimo applicativo.

Il Responsabile regionale dell'attuazione del programma provvede alla:

- validazione delle informazioni inserite nelle schede di monitoraggio;
- predisposizione di eventuali rapporti di monitoraggio;
- predisposizione dell'anagrafe dei soggetti abilitati alla compilazione delle schede;
- promozione di eventuali iniziative o provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi;
- trasmissione al Ministero delle attestazioni di avanzamento del complessivo programma regionale, per il trasferimento alla Regione delle quote di finanziamento

La constatazione di dichiarazioni non veritiere e il mancato rispetto degli impegni assunti con la presentazione della domanda di ammissione al finanziamento comporta la revoca del contributo concesso.

Alla revoca dei contributi concessi provvede il dirigente regionale competente in conformità alle disposizioni definite all'art. 8 del Decreto MIT n. 9908/2015.

### Modulistica

La modulistica è reperibile alla pagina web del sito istituzionale dedicate al "programma di recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" <http://territorio.regione.emilia-romagna.it> ed inoltre <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/piano-casa-nazionale>.

### Comunicazioni e informazioni

La presente circolare, i provvedimenti richiamati, i modelli citati, il modello PEF, sono reperibili alla pagina web del sito istituzionale dedicate al "programma di recupero degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" <http://territorio.regione.emilia-romagna.it> ed inoltre <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative/piano-casa-nazionale>.

**Al fine di semplificare l'iter procedurale previsto per la gestione del programma, le comunicazioni effettuate nel sito internet istituzionale di cui sopra hanno valore di comunicazione agli interessati.**

Paolo Ferrecchi  
Firmato digitalmente



## Allegati:

- Linee guida
- Modulo PEF
- Nota sintetica sui SIEG

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi a:

Armando Tazzioli	tel. 051/5273782	e-mail <a href="mailto:atazzioli@regione.emilia-romagna.it">atazzioli@regione.emilia-romagna.it</a>
Cesare Zanirato	tel. 051/5273781	e-mail <a href="mailto:czanirato@regione.emilia-romagna.it">czanirato@regione.emilia-romagna.it</a>
Ninzio Vespi	tel. 051/5273771	e-mail <a href="mailto:nvespi@regione.emilia-romagna.it">nvespi@regione.emilia-romagna.it</a>
Stefano Fornasari	tel. 051/5278117	e-mail <a href="mailto:sfornasari@regione.emilia-romagna.it">sfornasari@regione.emilia-romagna.it</a>



## NOTA SINTETICA

### Cenni sul SIEG

#### Premessa

Gli interventi di cui all'oggetto del presente programma, ai sensi dell'art. 9 del Decreto MIT n. 9908 del 12/10/2015 sono soggetti agli adempimenti previsti dalla decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2011 riguardanti l'applicazione dell'art. 106 paragrafo 2 del trattato sul finanziamento dell'Unione europea sugli aiuti di Stato resi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico concessi a determinate imprese incaricate della gestione di Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG)

Nelle more delle determinazioni delle autorità centrali, in via sperimentale, il controllo delle compensazioni attraverso Q.E. (quadro economico) per il presente programma, viene integrato ai fini della decisione SIEG con l'applicazione delle procedure contenute nelle "Linee guida per l'applicazione della decisione della commissione 2012/21/UE" approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni in data 10/07/2014".

#### Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG)

La decisione 2012/21/UE trova piena applicazione ai contributi erogati dalla autorità concedente ad un soggetto operatore (sia pubblico che privato) incaricato di svolgere un servizio volto a favorire l'accesso alla abitazione e particolari tipologie di soggetti in condizioni di disagio abitativo.

Il SIEG prevede che sussistano i seguenti elementi essenziali:

- Atto di incarico;
- Metodo di calcolo della compensazione – PEF;
- Verifica della compensazione e sovracompensazione;

#### Atto di incarico

L'atto di incarico è rappresentato dall'atto amministrativo di concessione del contributo.

#### Metodo di calcolo della compensazione – PEF

Il controllo della corretta misura della compensazione di un dato servizio viene definita attraverso un Piano Economico Finanziario (PEF) che integra il Q.E. Il PEF ha la funzione di definire ex ante ed ex post un parametro, il Tasso Interno di Rendimento (TIR o IRR) dell'investimento operato che deve essere inferiore al benchmark stabilito nella decisione 2012/21/UE per non dare origine a sovracompensazioni. La compensazione pubblica deve essere proporzionata rispetto ai costi effettivamente sostenuti dall'operatore e ad un ragionevole margine di utile riconosciuto all'operatore stesso. In ogni caso è considerato ragionevole un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente (tasso adeguato di remunerazione per un investimento privo di rischi).

Il PEF è dunque lo strumento di controllo della compensazione del servizio che copre tutta la durata dell'Obbligo di Servizio Pubblico (OSP) imposto. Nel caso di interventi di edilizia residenziale pubblica dati in locazione permanente l'OSP è convenzionalmente definito in 30 anni, periodo assimilabile al ciclo di vita medio di un edificio.

Nel PEF sono comprese tutte le voci dell'attivo (a partire dal finanziamento ricevuto e dai canoni) e dal passivo dell'investimento (costi diretti ed indiretti, compresi ad esempio le spese relative alla manutenzione programmata, straordinaria, alle spese di registrazione dei contratti, all'IVA indetraibile,



oltre ovviamente ai costi di costruzione. Gli importi indicati devono essere ovviamente coerenti con i bilanci degli Enti e con la documentazione attestante le spese sostenute, le stime operate con gli andamenti medi degli interventi pregressi. Dei parametri utilizzati, ad esempio per gli accantonamenti relativi alle manutenzioni ordinarie o per il calcolo delle eventuali morosità, deve essere resa sintetica descrizione in accompagnamento al PEF.

Si riconoscono due fasi tipiche in cui operare la redazione del PEF:

- PEF "ex ante" redatto a livello di progetto preliminare adeguato in seguito annualmente fino al termine dell'opera;
- PEF "ex post", conseguente evoluzione del PEF "ex ante" con i costi di costruzione dell'opera accertati e di gestione presunti proiettati nel tempo per tutta la durata dell'OSP da aggiornarsi con cadenza triennale.

Il modello di PEF da utilizzare come riferimento è allegato alle "Linee guida per l'applicazione della decisione della commissione 2012/21/UE" approvata dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni in data 10/07/2014".

### **Verifica della compensazione e sovracompensazione**

Il controllo della compensazione per gli interventi oggetto del presente programma, come già anticipato avviene attraverso Q.E. integrato dal PEF. Le modalità per le due linee di intervento, lettera a) e lettera b) sono di seguito esplicitate.

#### Interventi di cui all'art. 2, lettera a) del D.I. 16/03/2015

lo strumento di controllo della compensazione è attuato attraverso:

- QE con relativo PEF ex ante;
- QE con relativo PEF ex post;
- Aggiornamento del PEF ex post con cadenza triennale fino alla scadenza dell'OSP definito convenzionalmente in 30 anni.

#### Interventi di cui all'art. 2, lettera b) del D.I. 16/03/2015

lo strumento di controllo della compensazione è attuato attraverso:

- QE con relativo PEF ex ante da presentare in occasione della richiesta della 1° rata del contributo;
- Aggiornamento del PEF ex ante con cadenza annuale fino alla fine dei lavori;
- QE con relativo PEF ex post da presentare a consuntivo in occasione della richiesta del saldo del contributo;
- Aggiornamento del PEF ex post con cadenza triennale fino alla scadenza dell'OSP definito convenzionalmente in 30 anni.

Sia per la linea di intervento a) che per la b) è previsto l'aggiornamento periodico del PEF. Tale aggiornamento è finalizzato a verificare la presenza di una eventuale sovracompensazione confrontando il TIR o IRR (costituito dai flussi di cassa consuntivati o ancora prospettati) con il margine di utile ragionevole. Qualora al termine del SIEG si verifichi una sovracompensazione si dovrà dare avvio ad una procedura di restituzione da parte dell'operatore delle somme eccedenti la giusta compensazione.

Ai fini della eventuale restituzione della maggiore compensazione, in linea con quanto disposto all'art. 6.2 della Decisione 2012/21/UE, si possono riportare al periodo di verifica successivo le eventuali



sovracompensazioni che non eccedano il 10% dell'importo della giusta compensazione. Ciò fatta salva la restituzione della maggiore compensazione al termine del servizio.

